

## ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A FINE LEGISLATURA

### **GRUPPO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO L'UNIONE INTERPARLAMENTARE**

E' previsto dall'articolo 10 dello Statuto dell'Unione Interparlamentare e dall'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare.

Il Gruppo è attualmente composto di **diciotto** Consiglieri **per l'intera Legislatura** in modo da garantire:

- a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'adesione al Gruppo Misto per le rappresentanze che, singolarmente, non costituiscono Gruppo;
- b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuto il diritto di esprimere la maggioranza nel Gruppo Nazionale;
- c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibili alle lettere a) e b).

Nel suo seno il Gruppo Nazionale elegge un Presidente ed un Vice-Presidente. Si precisa che gli Statuti dell'Unione Interparlamentare prevedono che gli Stati membri includano nella loro delegazione parlamentari uomini e donne e si adoperino per garantire pari rappresentanza di entrambi i sessi. Inoltre, una delegazione che, per tre sessioni consecutive dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare, sia composta esclusivamente da parlamentari dello stesso sesso è d'ufficio ridotta di una persona.